

D.A. n. 220/Gab.

Repubblica Italiana
Regione Siciliana



L'ASSESSORE REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;

Visto l'art. 9 della l.r. 22 dicembre 1999, n.28, il quale dispone che *“L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all'articolo 5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3”*.

Visto l'art. 5, comma 8 della suddetta legge, il quale dispone che *“Al fine di consentire l'adeguamento progressivo della rete di vendita esistente alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove strutture di vendita ed un costante adeguamento agli standard di sicurezza, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dell'attività di commercializzazione delle produzioni regionali, con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore regionale delle attività produttive), sentito l'Osservatorio regionale per il commercio, vengono fissati limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 presente legge, (...)”*;

Visto il D.P.Reg. 11 luglio 2000, n. 165, di attuazione dell'art. 5 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, concernente *“Disposizioni ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commercio”*;

Visti i DD.AA. 12 dicembre 2002, 20 febbraio 2006, 9 agosto 2006 e 24 giugno 2011 con i quali, in ottemperanza al succitato art. 5, comma 8, sono state emanate disposizioni relative alla fissazione dei limiti e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, obbligando implicitamente la conferenza di servizi di cui al medesimo art. 9, nell'esprimere il parere di rito, alla verifica, oltre alla rispondenza dell'istanza a tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, dell'esistenza o meno, nel bacino di attrazione interessato dall'iniziativa commerciale, della disponibilità di superficie di vendita autorizzabile;

Visto l'art. 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di liberalizzazioni (c.d. Decreto salva Italia), recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Viste le sentenze n. 991 depositata il 16 maggio 2012, n. 1286 depositata il 21 maggio 2012 e n. 1058 depositata il 3 agosto 2012, con le quali il TAR Sicilia ha annullato i provvedimenti di diniego al rilascio dell'autorizzazione commerciale per l'apertura di grandi strutture di vendita ex art. 9 l.r. 28/99 per mancanza di superficie autorizzabile nel bacino di attrazione interessato dall'iniziativa commerciale;

Considerato che, tra l'altro, gli stessi Tribunali amministrativi hanno rilevato che il regime di contingentamento previsto dalla vigente normativa regionale contrasta con la più recente normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazioni delle attività di impresa, comprese quelle del commercio, abrogando di fatto le disposizioni regionali in materia;

Visto il parere del 25 maggio 2012 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale, in merito a un ricorso presentato da una ditta per l'annullamento del diniego da parte dell'Amministrazione comunale al rilascio di un'autorizzazione ex art. 9 l.r. 28/99 considera il citato atto in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale sulle liberalizzazioni;

Ritenuto che, nelle more della adozione di una specifica disciplina regionale in armonia con quella nazionale, non possa non tenersi conto delle autorevoli pronunce citate;

Ritenuto, opportuno, per quanto espresso, di dovere provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1

Ferma restando, in sede di conferenza di servizi ex art. 9 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, la verifica di tutti gli altri presupposti giuridici ivi previsti, per le motivazioni espresse in premessa, sono abrogate le disposizioni attuative discendenti dall'art. 5 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, di cui ai DD.AA. 12 dicembre 2002, 20 febbraio 2006, 9 agosto 2006 e 24 giugno 2011, nella parte concernente la verifica della superficie di vendita autorizzabile nel bacino di attrazione interessato dall'iniziativa commerciale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, altresì, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana – sezione Assessorato Attività Produttive.

Palermo, 22 ottobre 2013

L'Assessore
(D.ssa Calogera Linda Vancheri)